

ORDINANZA 8/2021

**AEROPORTO DI ANCONA-FALCONARA MARITTIMA
"RAFFAELLO SANZIO"**

**PROCEDURE COORDINATE RELATIVE ALLA PREVENZIONE E ALLA
REPRESSIONE DEGLI ATTI DI INTERFERENZA ILLECITA
IN DANNO DELL'AVIAZIONE CIVILE**

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Regioni Centro

- VISTO il Decreto Legislativo n. 250/97 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30/03/1942 e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli artt. 687, 690, 718 e 1174;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il Regolamento (CE) n. 2320/2002;
- VISTO il D.M. (Trasporti) 21 luglio 2009 che individua l'ENAC quale appropriata Autorità per il coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle norme fondamentali comuni in tema di sicurezza dell'Aviazione Civile;
- VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 1998/2015 e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea;
- VISTA la Decisione della Commissione (UE) 8005/2015 e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea contenenti le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del Regolamento (CE) n. 300/2008;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1583 del 25 settembre 2019 che modifica il regolamento (UE) 2015/1998 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea, per quanto riguarda le misure di cybersecurity;



- VISTO Il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile (PNS) – Parte A - Ed. 3 del 7 settembre 2020;
- VISTA la Disposizione n. 29/DG del 7 settembre 2020 del Direttore Generale dell'ENAC che approva e rende esecutivo nonché immediatamente applicabile il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile (PNS) Ed. 3 del 7 settembre 2020;
- VISTO il Piano “Leonardo da Vinci – Aeroporto Raffaello Sanzio Ancona-Falconara” – Edizione 2021, approvato dalla Prefettura di Ancona;
- VISTA l'Ordinanza n. 8 del 28/03/2006 della Direzione Aeroportuale Ancona-Pescara, avente ad oggetto il “Piano di difesa da atti illeciti contro l'aviazione Civile”;
- RITENUTA l'esigenza di sostituire la suddetta Ordinanza vigente emessa per l'Aeroporto delle Marche “Raffaello Sanzio”, a seguito dell'approvazione della sopra citata nuova edizione del Piano Leonardo da Vinci;
- CONSIDERATA la necessità di dar seguito alla previsione normativa, contenuta nel Programma Nazionale di Sicurezza per l'Aviazione Civile – Edizione 3 del 7 settembre 2020, relativa alla trasmissione e inserimento, a cura della Società di Gestione, nel Programma di Sicurezza Aeroportuale di apposite procedure del Piano “Leonardo da Vinci” ritenute di interesse per gli operatori aeroportuali coinvolti nell'applicazione dello stesso;
- SENTITA la Polizia di Frontiera dell'Aeroporto di Ancona in data 14/10/2021;
- SENTITO il Comitato di Sicurezza Aeroportuale in data 22/10/2021.

ORDINA

Art. 1. Oggetto e Ambito di applicazione

Le “*Procedure coordinate relative alla prevenzione e alla repressione degli atti di interferenza illecita in danno dell'aviazione civile*” allegate alla presente Ordinanza, ne costituiscono parte integrante e sono adottate e rese obbligatorie per l'Aeroporto “Raffaello Sanzio” di Ancona-Falconara.



Art. 2. Destinatari dell'Ordinanza

Gli Enti ai quali sono stati affidati compiti e funzioni previsti nelle allegate procedure, dovranno attuare quanto necessario ai fini dell'organizzazione interna, del coordinamento, dell'addestramento periodico del proprio personale.

La Società di Gestione Aeroportuale Ancona International Airport S.p.A. provvederà ad inserire le procedure allegate nel Programma di Sicurezza Aeroportuale – sez. “Gestione degli atti di interferenza illecita”.

Art. 3. Decorrenza

La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata ed abroga la precedenza Ordinanza n. 8 del 28/03/2006 avente ad oggetto il “Piano di difesa da atti illeciti contro l'aviazione Civile”, nonché ogni altra disposizione con essa contrastante.

Art. 4. Rispetto dell'Ordinanza

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I trasgressori degli articoli di questa Ordinanza saranno soggetti alle sanzioni previste dal Codice della Navigazione.

Ancona, 25/10/2021

Il Direttore

Dott.ssa Silvia Ceccarelli

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)